

Verifica delle competenze acquisite nelle azioni formative del Piano

Negli articoli 5.2 e 6.1, punto 7, dell'Avviso n. 4/2014 viene richiesta, come requisito obbligatorio in tutte le azioni formative del Piano di durata superiore a 24 ore, la presenza della verifica delle competenze acquisite dai partecipanti.

Nelle azioni formative di durata superiore a 24 ore che prevedono l'acquisizione di competenze certificate, nelle forme definite nell'accordo di condivisione del Piano e/o nel Comitato paritetico di Pilotaggio, la verifica deve rilevare l'acquisizione, a conclusione del percorso formativo, delle competenze previste, ossia della comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, l'insieme strutturato di conoscenze e di abilità richieste.

Nelle azioni formative di durata superiore a 24 ore che non prevedono l'acquisizione di competenze certificate ma che, sempre in coerenza con le esigenze aziendali sulle tematiche dell'Avviso e con le caratteristiche dei partecipanti, hanno come obiettivo l'aggiornamento o l'adeguamento di parte delle conoscenze e/o abilità già in possesso dei lavoratori in formazione, la verifica finale deve riguardare l'avvenuto apprendimento delle predette conoscenze e/o abilità.

Esclusione spese di alloggio - Reg. CE n. 651/2014

Nel paragrafo 3.1 delle "Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo", Allegato n. 10 dell'Avviso n. 4/2014, si evidenzia che, *fermo restando che i costi ammissibili del Piano vengono determinati esclusivamente secondo l'articolo 11 dell'Avviso (costi unitari standard)*, le spese sostenute dal Soggetto Attuatore per la realizzazione del Piano formativo, pertinenti ed imputabili ad attività ed azioni previste nel Piano finanziato, sia per quanto riguarda l'inerenza e il periodo di eleggibilità che la localizzazione delle operazioni svolte, devono essere contabilizzate con registrazioni conformi alle disposizioni di legge ed ai principi contabili, secondo i criteri evidenziati nel prospetto di seguito riportato (Voci di spesa del Piano dei Conti – pagg. 36-38). Tra le voci del Piano dei Conti sono indicate anche le spese di alloggio del personale impegnato nelle attività del Piano e le spese di alloggio dei lavoratori partecipanti, queste ultime ammesse solo a titolo di cofinanziamento privato.

Considerando che l'articolo 31 del Reg. (UE) n. 651/2014, relativo agli aiuti alla formazione, stabilisce che le spese di alloggio sono escluse dai costi ammissibili, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità, si evidenzia che non possono essere contabilizzate tra i costi sostenuti per la realizzazione del Piano le spese di alloggio inerenti alle attività del Piano rivolte alle aziende che hanno optato per l'applicazione di tale Regolamento.